



IMU 2022 – SCADENZE E PAGAMENTO

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. Il legislatore, con l'abrogazione della IUC (*Imposta Unica Comunale*), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) ma abolendo la TASI (*Tributo per i servizi indivisibili*).

Si ricorda che entro il 16 DICEMBRE 2022 deve essere effettuato il versamento a saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2022.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria: C2, C6 e C7) ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

PRINCIPALI NOVITA' DEL 2022

ABITAZIONE PRINCIPALE: La recente sentenza nr. 209/2022 pronunciata dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*», nella parte in cui stabilisce: «*[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*», anziché disporre: «*[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*». Pertanto, nel caso in cui i membri del nucleo familiare, **uniti nel matrimonio o costituiti in una unione civile**, abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per entrambi gli immobili **purché siano rispettati contemporaneamente, da parte del possessore, i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale**. In caso contrario l'IMU sarà comunque dovuta.

RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO: **Limitatamente all'anno 2022**, l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*), dispone **la riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) al 37,5%**. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%).

ESENZIONE IMU "BENI MERCE": L'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (*Legge di Bilancio 2020*) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati**. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. CATASTALE "D3": L'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone per il 2022, così come già avvenuto per il saldo 2020 e per l'intera annualità 2021, **l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli** (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate.

La **prima rata** deve essere corrisposta **entro il 16 giugno** di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata **entro il 16 dicembre** di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l'intero importo in un'unica soluzione.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote *approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 05 del 18 marzo 2022*:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6‰
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,0‰
Aree fabbricabili	10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0‰
Fabbricati del gruppo catastale D	10,6‰ (di cui 7,6‰ quota Stato)
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello **F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO*	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE*	3930	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di PIORACO è: **G690**

Il versamento non si effettua se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 12,00.

**Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l'aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).*

ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, **dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU** per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) **purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente**. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022**.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al **Servizio Associato Entrate Tributarie** presso la sede **dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche** ai seguenti contatti:

Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie Unione Montana Potenza Esino Musone				
SEDE	ORARIO	TEL e FAX	E-MAIL	PEC
Viale Mazzini, 29 S. Severino Marche	Lunedì: 10 – 13 Giovedì: 10-13 15-17	Tel:0733/637245 int.8 Fax:0733/634411	tributi@umpotenzaesino.it	tributi@pec.umpotenzaesino.it

San Severino Marche, lì 28/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Foglia